

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata, statuto)

1.E' costituita e disciplinata dal presente statuto, nello spirito della Costituzione Italiana ed ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e ss.mm.ii, l'associazione di promozione sociale "Pro Loco Barberino Vald' Elsa Gruppo Archeologico Achu APS", con sede legale nel comune di Barberino Tavarnelle FI, via Cassia 49, da ora in avanti denominata "associazione", che ha durata illimitata.

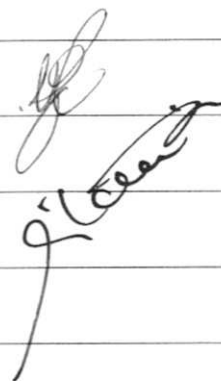
2.L'Assemblea può modificare liberamente la suddetta sede o aprire altre sedi operative all'interno del Comune, secondo le proprie esigenze, senza obbligo di variazione statutaria.

3. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari

Art. 2 (Finalità generale)

1. L'associazione non persegue fini di lucro, aggrega i propri soci su base volontaria e svolge la propria attività seguendo principi di solidarietà e di utilità sociale, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

2. L'associazione per la propria attività di interesse generale si ispira all'Art. 9 della Costituzione Italiana, quindi alla concezione di tutela del "paesaggio e patrimonio storico e artistico della Nazione" affidata alla Repubblica e ne condivide lo stretto legame tra tutela e promozione dello "sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica".



3. L'associazione accoglie, inoltre, lo spirito della convenzione di Faro "Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società", con la convinzione che il patrimonio culturale vada tutelato e protetto non tanto per il suo valore intrinseco e materiale ma in quanto risorsa per la crescita culturale e socio-economica. L'Associazione si propone, di mettere in campo attività di valorizzazione coinvolgendo possibilmente i portatori di interesse e quei soggetti che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale e che desiderano, nel quadro di un'azione di interesse generale, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.

4. L'associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto e dignità degli associati stessi; svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale indicate, in ordine alfabetico, alle lettere d), f), h), i), k), l) dell'art. 5 Cts. Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative



di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

5. Al fine di soddisfare l'interesse generale delle proprie attività nel modo più completo ed efficace l'associazione, si propone di ricercare nuovi linguaggi, modalità di intervento proprio e di collaborazione con i portatori di interesse e con la comunità. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà svolgere interventi riferibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS quali:

a) Gestione delle aperture al pubblico di monumenti, spazi museali, mostre, punti panoramici;

b) Attivare collaborazioni con la Pubblica Amministrazione e/o privati in attuazione del principio di sussidiarietà;

c) Valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e creative del territorio attraverso la promozione turistica, potendo curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, svolgendo fattiva opera di cui alla lettera "k" art. 5 CTS, ricorrendo anche all'wedding tourism se contestualizzato nella valorizzazione dei Beni ed eredità Culturale;

d) attività di Archeologia Pubblica e Public History;



e)attività di "story telling", "living archaeology", rievocazioni storiche, narrazione, attività teatrale e audiovisiva;

f)attività di promozione, comunicazione e informazione volta a valorizzare sia il volontariato nei beni culturali sia rivolta alla valorizzazione della ricerca, della gestione, tutela e buone pratiche per i Beni Culturali materiali ed immateriali;

g)valorizzazione della creatività, della storia dell'arte e dell'arte contemporanea, ma anche dell'arte del lavoro e produzioni artigiane, agricole e industriali nel contesto dell'eredità culturale, sotto il profilo della tutela e trasmissione del sapere alle generazioni attuali e future;

h) azioni e progetti di educazione e formazione nel campo della transizione digitale;

i)favorire ricerche, studi, dibattiti, incontri, seminari, convegni, nonché la pubblicazione e comunque restituzione pubblica dei dati;

l)promuovere e/o partecipare secondo proprie caratteristiche e requisiti, a progetti di ricerca in collaborazione con le università, aziende, altri enti autorizzati o concessionari;

m)attivarsi per premi, borse di studio, contest, destinati alla realizzazione di prodotti e loro distribuzione, parte integrante delle attività di interesse generale;

n)attività didattica scolastica, extrascolastica, formazione permanente inerente la crescita e consapevolezza culturale della popolazione;

o)promozione della gestione sostenibile dei Beni Culturali e del Paesaggio;

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Lenci', is written vertically on the right side of the page, overlapping the text of items h, i, and l.

p) promozione e organizzazione di un miglior accesso al patrimonio culturale in particolare per i giovani e le persone svantaggiate;

g) promuovere la collaborazione tra enti del terzo settore, nella sua accezione più generale, dando priorità all'ottenimento del miglior impatto sociale e alla partecipazione alla valorizzazione dell'eredità culturale. Dei Beni culturali materiali e immateriali;

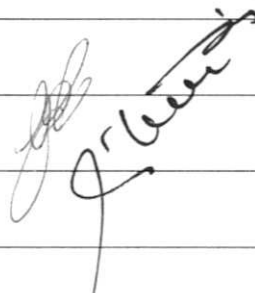
6.L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7.L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite e secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 (Ambito territoriale di attuazione delle finalità)

1.L'associazione opera con sede nel territorio di Barberino Tavarnelle (FI), in quanto "Pro Loco", riferisce principalmente la propria attività al territorio del Comune dove essa ha sede;

2.Dato atto che il Comune di Barberino Tavarnelle deriva dalla recente fusione delle due comunità precedenti l'associazione predilige ogni volta sia possibile la collaborazione con le altre Pro Loco presenti sul territorio di



origine del Comune di Tavarnelle Val di Pesa per progetti e attività che si
estendono all'intero territorio comunale;

3. Il territorio di Barberino Tavarnelle presenta degli importanti siti archeologici ed aree paesaggistiche che per effetto di complesse vicende storiche insistono, anche a livello di percezione identitaria, su più territori comunali. Pertanto, l'associazione si riserva di intervenire anche su ambiti territoriali eccedenti quello comunale pur mantenendo principalmente l'attività rivolta al territorio di appartenenza;

4. Il presente statuto riconosce come valore di ispirazione per la propria attività la collaborazione con altre realtà associative presenti a livello non solo locale.

ART. 4 (Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato e possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale che ne condividono le finalità, che intendono collaborare per il loro raggiungimento, che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. I soci sono ammessi indipendentemente dalle condizioni economiche e da discriminazioni di qualsiasi natura e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero dei soci non può essere inferiore al numero richiesto dalla legge.

2. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:



-Le proprie generalità o ragione sociale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica (eventuale statuto se ente associativo)

-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi,

-accetta il fornisce il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'attività sociale;

3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, di coerenza con le proprie finalità e con le attività d'interesse generale svolte.

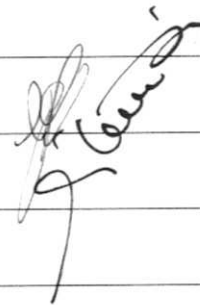
4. La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati; quella di rigetto deve essere comunicata all'interessato con esplicitazione delle motivazioni entro 60 giorni e la persona interessata può nei 60 giorni successivi chiedere che sulla propria domanda d'ammissione si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in via definitiva sulle domande non accolte, se non appositamente convocata in occasione della prima successiva riunione.

5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti al comma successivo. Non sono quindi ammesse adesioni che violando quanto previsto dal presente articolo introducano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o che siano a termine.

6. Perdita della qualifica di associato avviene per:

a- per morte, recesso o esclusione.

b- contravvenendo gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi,



oppure arreca danni materiali (appropriazione indebita, sottrazione di documenti etc.) o morali di una certa gravità all'associazione o, dopo essere stato formalmente ammonito, perseveri in attività concorrenti e dannose o che espongano l'associazione a gravi rischi in tema di sicurezza sul lavoro, igienico sanitaria, eventualmente dannose per terzi, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

7. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni con le modalità descritte al comma 4 del presente articolo.

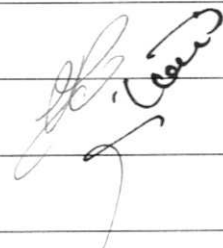
8. Decade inoltre automaticamente dalla qualifica di socio chi non provveda al pagamento della quota sociale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Salvo deroghe generali deliberate dal Consiglio Direttivo, ratificate dall'Assemblea in sede di rendiconto annuale.

9. L'associato può sempre recedere dall'associazione con comunicazione scritta.

Art. 5 I diritti e gli obblighi degli Associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;



- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6 (Organi dell'associazione)

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo;

ART. 7 (Assemblea)

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea tutti coloro che sono iscritti, da almeno 30 giorni, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da massimo altri due associati mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

2. La convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di posta o di posta elettronica, risultante dal libro degli associati.

Di norma è pubblicata sul sito web o sulla pagina social. Eventuali vizi nella convocazione sono sanati con la presenza degli associati in assemblea.



3.L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente.

4.L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

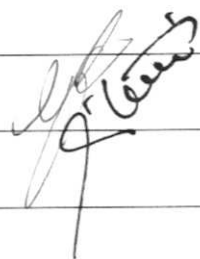
5.L'Assemblea è presieduta dal Presidente, nel caso di assenza l'Assemblea elegge un proprio Presidente in sostituzione.

6.Il segretario ha il compito di redigere il verbale, di accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto d'intervenire e la validità delle deleghe. Anche esso può essere sostituito in caso di assenza.

7.L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto
- delibera il regolamento di attuazione dello Statuto;

8.L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati, e in seconda



convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

9. Al fine di favorire la partecipazione democratica e di ridurre al minimo le difficoltà di accessibilità agli associati, l'assemblea può svolgersi anche con l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative qualora siano riconosciute dalla legge, come il collegamento da remoto di tutti o parte degli associati;

10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

11. Delibera in Assemblea Straordinaria per modificare l'Atto costitutivo, lo Statuto, occorre la presenza, in proprio o in delega, di almeno 2/3 degli associati in prima convocazione o di un terzo 1/3 degli associati in seconda convocazione. La deliberazione è valida con la maggioranza assoluta dei presenti. Lo scioglimento e fusione, scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio richiede la presenza della metà degli associati anche in seconda convocazione e due terzi (2/3) dei presenti;

12. Al fine di favorire la partecipazione alle decisioni associative, in modo da valorizzare il principio di democraticità, le modifiche allo statuto o lo scioglimento devono essere pubblicate almeno 7 giorni prima dell'assemblea sul sito web dell'associazione (in mancanza di esso su profilo social) e data comunicazione agli associati o pubblicizzata adeguatamente.

13. In caso di modifiche dovute per sopraggiunto obbligo di legge lo statuto viene modificato con le modalità di cui al comma 8.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Lenti', is written over the right side of the text in the 11th paragraph.

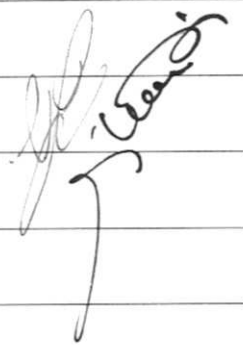
ART. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, la maggioranza degli amministratori (Consiglieri) è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati, agisce in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi ragioni, revocato con motivazione.

2. Nella competenza del Consiglio Direttivo rientra tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri, sono compiti del C.D.:

attuare le deliberazioni dell'Assemblea; formulare i programmi di attività dell'associazione in coerenza con le finalità di cui all'art. 2 e con le linee approvate dall'Assemblea; il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale; definire il modello organizzativo funzionale alla realizzazione delle finalità e dei programmi di attività, nonché il conseguente regolamento d'organizzazione; nominare alla prima riunione il Presidente, il Tesoriere e il Segretario; ratificare alla prima seduta utile le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, assunte per motivi d'urgenza dal Presidente; deliberare l'ammissione o l'esclusione degli associati, nonché le azioni disciplinari nei loro confronti; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, nonché le convenzioni con enti pubblici e privati; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione; redigere e mantenere aggiornati i vari libri sociali dell'associazione;

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 5

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J. J.', is written on the right side of the page, overlapping the text of the second paragraph.

e 9 eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni, cessano per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea e sono rieleggibili senza limitazione di mandati.

4. Tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno pari dignità e sono portatori di uguali diritti e doveri;

5. La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

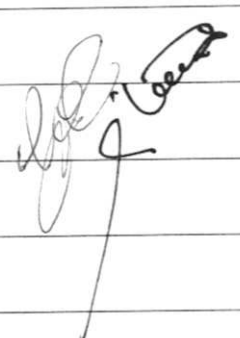
7. Il Consiglio Direttivo, può svolgersi anche senza la presenza fisica dei consiglieri utilizzando gli strumenti multimediali che garantiscono la partecipazione contemporanea dei consiglieri.

8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo alla sua prima riunione tra i propri componenti, resta in carica 3 anni quanto il Consiglio Direttivo, cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie o per eventuale



revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea, può essere rieletto più volte senza limitazioni di mandato.

3. In sua assenza temporanea il Consiglio Direttivo elegge un sostituto per presiedere la seduta;

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta con criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e economicità.

5. Alla scadenza del mandato proprio e del Consiglio Direttivo il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

art. 10 (Segretario e Tesoriere)

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono figure elette dal Consiglio Direttivo al suo interno con mero compito di collaborazione con il direttivo stesso.

2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, collabora alla cura e alla conservazione della documentazione riguardante la vita dell'associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

3. Il Tesoriere collabora alla tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'associazione. Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'associazione e le relative registrazioni.

Entrambi sono rieleggibili e durano in carica tre anni come il Consiglio Direttivo

ART. 11 (Patrimonio)

1. I beni acquisiti dall'associazione e ad essa intestati possono essere immobili e mobili; la loro acquisizione o alienazione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo.



2. Il patrimonio dell'associazione - compreso di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche e Bilancio)

1. L'associazione può trarre le risorse economiche per conseguire le proprie finalità istituzionali, che sono quindi necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) quote associative;
- b) rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- c) ricavi delle attività istituzionali e accessorie, strumentali e connesse
- d) di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- e) contributi pubblici erogati da Unione Europea, livelli istituzionali nazionali, enti pubblici o privati;
- f) donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- g) ogni altra entrata prevista dalle norme di settore.



1- L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, facendo riferimento all'art. 13 del Codice del Terzo Settore

2- Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

3- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 14 (Devoluzione dei beni)

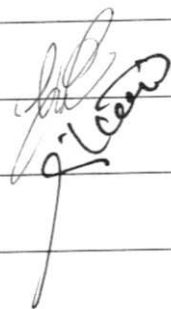
1. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, per qualunque causa, ottemperato alla poste passive il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, come definito dal Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 (Libri sociali)

1. L'associazione deve tenere aggiornati i seguenti libri:

- libro degli associati; -registro dei volontari; -libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vanno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; libri contabili se previsti per obbligo di legge;

2. Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente Con richiesta scritta.



3. I libri possono essere, nel rispetto delle norme di legge, tenuti in formato digitale e resi accessibili digitalmente nel rispetto del trattamento dei dati personali;

ART. 16 (Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, attraverso l'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

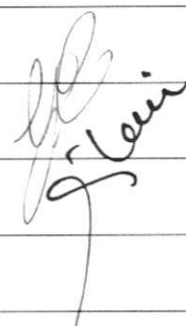
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 17 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. I volontari sono assicurati come previsto dalle vigenti norme; I Soci possono essere assicurati e per la responsabilità civile verso terzi, essi sono comunque responsabili delle proprie azioni ed agiscono sollevando l'Associazione da ogni responsabilità in caso di utilizzo scorretto, in net-



to contrasto con le indicazioni ricevute, ovvero agendo per proprio conto, riguardo ad attrezzature o di azioni da ritenersi pericolose per cose e persone anche esterne all'Associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

1.L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

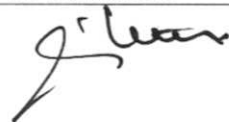
ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1.Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea secondo quanto previsto dal presente Statuto. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni definite dall'organo associativo competente o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

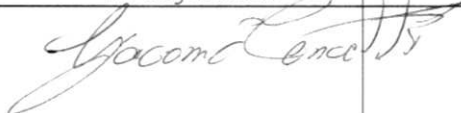
ART. 20 (Rinvio)

1.Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, in quanto compatibile, dal Codice civile e alle norme vigenti in materia.

Il Presidente



Il Segretario



3	411	18/06/2021	0,00	TZ321L000411000QH
			200,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	

200,00

EURO	200,00	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
------	--------	---------------	--------------

TZ3